

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1508/2019 del 30/05/2019

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione del campo di calcio "Bruno Recchioni" e dei campi di calcio con annessi spogliatoi del centro sportivo "COPS" . Codice C.I.G. 7626897A80 e Codice C.I.G. derivato 77943916ED.

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno trenta (30) del mese di Maggio (05) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Saturnino Di Ruscio, nato a Fermo (FM) il 03/02/1959, Dirigente del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del Comune, giusta Decreti del Sindaco n.45 del 01/12/2015 e n. 36 del 30/11/2018, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Comune" o "Concedente";

- **"FERMANA FOOTBALL CLUB S.R.L"**, con sede a Fermo, in

Viale Trento, snc cap. 63900, Codice Fiscale e Partita IVA 01010600441, nella persona dell'Amministratore Unico, Sig. Conti Fabio Massimo, nato il 25/09/1980 a Treia (MC), domiciliato presso la società, d'ora innanzi denominata nel presente atto "Gestore" o "Concessionario", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, come da certificato della Camera di Commercio delle Marche in data 06/02/2019, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del Comune di Fermo in data 21/08/2018 n. 249, R.G. 1504 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del servizio oggetto del presente contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo

svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12 del Dlgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 06/11/2018 n. 444, R.G. 953, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla società "FERMANA FOOTBALL CLUB S.R.L." di Fermo (FM) alle condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara, che di seguito si riportano:

OFFERTA ECONOMICA:

- ribasso dello 0,30% (diconsi zerovirgolatrenta per cento) sul corrispettivo annuo che verrà corrisposto dal Comune posto a base di gara pari ad Euro 52.600,00, IVA esclusa;

- un numero di 0 (diconsi zero) ore settimanali messe a disposizione gratuitamente del Comune di Fermo per altre società di calcio in orario pomeridiano/serale, rispetto al numero minimo di 5 ore settimanali per il campo di calcio principale in erba naturale del Centro Sportivo "COPS", posto a base di gara;

- un numero di 0 (diconsi zero) ore settimanali messe a disposizione gratuitamente del Comune di Fermo per altre società di calcio in orario pomeridiano/serale, rispetto al numero minimo di 5 ore settimanali per il campo di calcio secondario in terra battuta del Centro Sportivo "COPS", posto a base di gara;

OFFERTA TECNICA:

A1- Piano di utilizzo degli impianti:

- relazione relativa all'impianto " Bruno Recchioni";

- relazione relativa all' impianto "COPS" ;

A2- Piano di manutenzione:

- relazione interventi manutentivi per l'impianto " B. Recchioni";

- relazione interventi manutentivi per l'impianto "COPS";

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I, Affari Generali, Contratti, SUA e Risorse Umane della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 14/01/2019 n. 13, R.G. 17, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 444 del 06/11/2018 (R.G. n. 953) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 06/02/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V3323834 del 06/02/2019);

- richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell' art. 91 del Dlgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale

Antimafia PR_FMUTG_Ingresso_0035196_in data 14/11/2018, per la quale è decorso il termine previsto dall' art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159/2011;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 13/07/2019);
- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 29/05/2019 numero: 2617561/2019/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 08/11/2018 numero 4613598/2018/R) ;
- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Macerata in data 07/02/2019);
- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC. (elenco per estratto redatto in data 23/05/2019 dall'A.N.AC.);
- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass N. 3069926 del 08/11/2018: esito di posizione regolare);
- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego di Fermo, prot. n.45501 del 11/01/2019;
- che il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 23/05/2019 circa la composizione societaria;
- che il Concessionario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità

all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che è stata effettuata la consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 1° Gennaio 2019, come risulta da relativo verbale;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017;

- che essendo l'appalto in oggetto aggiudicato prima del 19/04/2019 non si applicano le disposizioni del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, come stabilito all'art. 1, comma 3, del medesimo D.L. ;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. L'oggetto consiste nell'affidamento in concessione del servizio di gestione del campo di calcio comunale " Bruno Recchioni" e dei campi di calcio, con annessi spogliatoi, del Centro Sportivo "COPS".

L'affidamento della gestione comprende, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;

- la manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare l'impianto, in ogni sua componente, nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e del personale ed il decoro;
- la manutenzione ordinaria del terreno di gioco;
- la conduzione dell' impianto di riscaldamento ed erogazione di acqua calda;
- la conduzione degli impianti tecnologici;
- la pulizia all'occorrenza, e comunque al termine dell'utilizzo, di parte o dell'intero complesso dato in gestione;
- la cura e pulizia di tutti gli spazi pertinenziali;
- la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- il rispetto degli obblighi di legge in materia di campi di calcio, come indicato nell' allegato Capitolato Speciale ;
- la gestione della pubblicità e delle attività promozionali all'interno e all'esterno dell'impianto;
- la gestione dell'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la possibilità di gestire un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico non alimentare e di altri servizi/attività che è possibile attivare.

Tutte le attività specificate nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale dovranno essere effettuate dal Concessionario con

propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto di calcio diversa da quella prevista nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale o la modifica di destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo, salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal contratto e/o capitolato.

Nello specifico il complesso sportivo è composto dei seguenti elementi identificati come da planimetrie allegate al Capitolato:

a) Impianto di calcio "B. Recchioni" (planimetrie n. 1 e n. 1A) :

- campo di calcio con annessa tribuna e locali spogliatoi;
- palazzina ex spogliatoi posta sul lato nord-est dell'impianto ;

b) Impianto di calcio "COPS" (planimetrie n. 2 e n. 2A) :

- campo di calcio principale in erba naturale;
- campo di calcio secondario in terra battuta;
- porzione spogliatoi posta a piano terra sul lato destro della struttura palestra/spogliatoi;
- tribuna a ridosso della palestra/spogliatoi.

L'affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- Capitolato Speciale ; - offerta economica del concessionario; offerta tecnica del concessionario costituita da: piano di utilizzo dell'impianto e piano di manutenzione degli impianti.

Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale con annesse planimetrie n. 1, n. 1A, n. 2 e n. 2A (Allegato "A"), firmato digitalmente.

Ad eccezione del Capitolato Speciale, i sopra richiamati documenti sono depositati presso questa stazione appaltante; di essi le parti contraenti dichiarano di averne piena conoscenza e li hanno integralmente sottoscritti.

Art. 3 - DURATA. La concessione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° Gennaio 2019 e termina il 31 Dicembre 2023, con facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni previste nel presente atto per ulteriori 2 (due) anni. Il contratto decade di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune.

E' escluso espressamente il rinnovo tacito alla sua scadenza.

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato Speciale per le modalità riguardanti la riconsegna dell'impianto alla scadenza del contratto di concessione.

ART. 4 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'appalto (es. cauzione, comunicazioni ANAC, spese contrattuali ecc...), l'importo complessivo stimato per la durata di anni cinque (5) è pari ad € **266.711,00** (duecentosessantaseimilasettecentoundici/00), oltre I.V.A., calcolato come segue:

- **corrispettivo annuo** che verrà versato dal Comune di Fermo, con cadenza bimestrale posticipata: € **52.442,20** (cinquantaduemilaquattro-

centoquarantadue/20) oltre I.V.A., derivante dall'applicazione del ribasso

percentuale dello 0,30% sull'importo annuo a base di gara di €

52.600,00, così distinto:

- € 48.354,50 oltre IVA per il campo "B. Recchioni";

- € 4.087,70 oltre IVA per i campi della "COPS";

- **corrispettivo per 5 anni: € 52.442,20 x 5 anni = € 262.211,00 + IVA;**

- **importo stimato per gli introiti derivati dall'utilizzo dei campi di calcio COPS da parte di altri soggetti, applicando il tariffario vigente, per la durata di 5 anni della concessione: € 4.500,00.**

Con il corrispettivo il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine all'affidamento di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Comune con il relativo pagamento.

In relazione alla gestione degli impianti, il Concessionario ha diritto di incassare tutti i corrispettivi relativi alle attività ed ai servizi svolti, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Capitolato.

ART. 5 – SPESE DI GESTIONE. I costi delle utenze ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale sono così suddivisi:

- per l'impianto sportivo "B. Recchioni": i costi delle utenze relative a energia elettrica, gas riscaldamento, servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) e smaltimento rifiuti, sono a carico del Concessionario, ad eccezione dell'approvvigionamento dell'acqua necessaria al mantenimento e cura del prato in erba naturale del terreno di gioco, il cui costo è posto a carico del Concedente, secondo il disposto dell'art. 20 del Capitolato, al quale si rinvia, e secondo le modalità ivi

indicate;

- per l'impianto sportivo "COPS": i costi delle utenze relative a energia elettrica, gas riscaldamento, servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) e smaltimento rifiuti, sono a carico del Comune.

Con l'assunzione integrale delle utenze il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti e al pagamento di tutti gli oneri relativi ai consumi.

Nuovi allacci e/o collegamenti dovranno essere preventivamente autorizzati ed essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.

Art. 6 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il concessionario ha comunicato, con nota del 28/03/2019, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto di concessione, acceso presso la Banca CARIFERMO S.p.A. , Agenzia n. 30 di Piazza Mascagni n. 4 - Fermo (FM), Codice IBAN: IT48R0615069459CC0300074087, comunicando altresì, le generalità e il

codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Il

Concessionario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (77943916ED).

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 7 - GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha stipulato fidejussione bancaria n. 5705 del 23/05/2019 rilasciata dalla Banca Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., Agenzia di Via Don Ernesto Ricci, n. 1 di Fermo (FM) per l'importo di Euro 13.335,55 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/55), ridotta del 50% trattandosi di "piccola impresa".

Il Concessionario, inoltre, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale per la copertura dei rischi e con i massimali ivi riportati, ha stipulato per la gestione del campo di calcio "Bruno Recchioni" la polizza

assicurativa di Responsabilità Civile contro Terzi n. 380094961, comprensiva di Atto di Dichiarazione Mod. X005, in corso di validità, emessa in data 20/07/2018, dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A., Agenzia n. 108 di Civitanova Marche (MC); mentre per la gestione del campi di calcio del Centro Sportivo “COPS” ha stipulato la polizza assicurativa di R.C.T./ R.C.O. n. 390097321, comprensiva di Atto di Dichiarazione Mod. X005, emessa in data 05/04/2019, dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A., Agenzia n. 108 di Civitanova Marche (MC) .

Art 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE. Sono vietati il subappalto e/o la cessione del servizio o di parte di esso, pena la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale, fatte salve le deroghe ivi previste.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. Il Concessionario deve eseguire la gestione secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale , nell’offerta tecnica ed economica, presentate in sede di gara.

Art. 10 – DIRITTI E FACOLTA’ DEL GESTORE. Al Gestore vengono riconosciuti:

- a – il diritto di gestione del complesso sportivo;
- b – il diritto di sfruttare l’immobile a fini pubblicitari;
- c – la possibilità di gestire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d – la possibilità di gestire un’attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico non alimentare.

In particolare il Concessionario è autorizzato ad effettuare all’interno e

all'esterno dell'impianto pubblicità commerciali in forma visiva con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche di legge o di regolamento esistenti e di ottemperare al pagamento delle relative imposte di pubblicità a norma di legge e di regolamento comunale. Il Concedente avrà facoltà di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per esigenze di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa. Il Concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone o cose.

Il Concessionario, fermo restando la dimostrazione, nei modi di legge, del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, potrà richiedere autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'immobile individuata idonea collocazione e struttura.

L'autorizzazione è vincolata all'esistenza e alla durata del rapporto di gestione; essa pertanto sarà operante limitatamente a detto periodo e non sarà trasferibile in altro luogo rispetto all'impianto sportivo.

Il Concessionario è autorizzato a concedere in affitto l'azienda di somministrazione alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59. Il titolo per l'esercizio dell'attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti.

Il Concessionario è autorizzato a sub-concedere una porzione della struttura a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, i quali potranno richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1. Il titolo per l'esercizio dell'attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti.

Nei rapporti tra Concessionario e affittuario dell'azienda il Concedente sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.

In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto.

L'area che sarà riservata per tale attività non dovrà avere superficie tale o essere situata in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico svolto e l'attività sportiva.

Il Concessionario è autorizzato a gestire direttamente attività di commercio al dettaglio di prodotti di cui al settore merceologico non alimentare previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività.

Il Concessionario è autorizzato a sub-concedere una porzione della struttura a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, i quali potranno presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma precedente.

L'area che sarà riservata per tale attività non dovrà avere una superficie

tale o essere situata in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico

svolto e l'attività sportiva.

Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE E MANUTENZIONE

ORDINARIA. La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento degli Impianti.

Il Concessionario dovrà attenersi a quanto indicato all'art. 20 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli arredi e delle aree libere di propria pertinenza , nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale e dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria necessari il Comune provvederà a diffidarlo all'esecuzione degli stessi assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Comune, a seconda della gravità dell'inadempienza, potrà applicare una sanzione da € 100,00 a € 500,00, nella misura che sarà determinata dal Dirigente del Servizio Sport.

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi manutentivi e di pulizia l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il Concessionario dovrà inoltre eseguire le operazioni eccedenti rispetto a

tutto quanto fin qui indicato, presentate in sede di offerta di gara.

Inoltre, il Concessionario è obbligato a destinare la struttura, in modo gratuito, garantendo i servizi essenziali di apertura, custodia, pulizia, e le spese per i servizi a rete ad esclusione delle spese per l'impianto di illuminazione del campo, per attività dal Comune organizzate e/o patrocinate, per il numero dei giorni posto a base di gara, pari 5 (cinque) giornate.

Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI A CARICO DEL
CONCEDENTE. Sono a carico del Concedente:

- a) tutti gli interventi di straordinaria manutenzione relativamente alle strutture murarie, gli impianti idrico-sanitario, elettrico e termico;
- b) tutti gli interventi atti ad assicurare l'agibilità, la sicurezza e la stabilità delle strutture portanti del complesso sportivo;
- c) il pagamento al concessionario del compenso fissato per la gestione degli impianti nei modi e tempi pattuiti;
- d) gli oneri derivanti dalla fornitura di acqua necessaria all'irrigazione del manto erboso.

Il Concedente, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione dell'impianto ed il puntuale svolgimento del servizio pubblico connesso, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dallo stesso, e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato e di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo

il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

E' facoltà del Concedente istituire una Commissione Comunale di controllo, da costituirsi con apposito separato provvedimento, che avrà le seguenti competenze:

- Controllo sul rispetto da parte del gestore del contratto;
- Verifica dei bilanci previsionali e consuntivi della gestione;
- Esame del programma e delle modalità di utilizzo della struttura.

La Commissione potrà acquisire dal Gestore bilanci previsionali e consuntivi, i programmi delle attività e richiedere chiarimenti scritti o incontri in relazione a quanto risconterà nella relazione.

Art. 13 CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE – PENALI. Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e in particolare all'art. 30.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO. Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d' Appalto e in particolare all'art. 32 dello stesso; parimenti si rinvia all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto per la facoltà di recesso del concessionario.

Art. 15 - SICUREZZA. Il Concessionario é obbligato, durante la gestione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Si rinvia all'art. 21 del Capitolato Speciale.

Art. 16 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la

stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di informazione antimafia prot. PR_FMUTG_Ingresso_0035196_in data 14/11/2018.

Art. 17 - IMPEGNO DEL CONCESSIONARIO ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 18 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie

é competente il Foro di Fermo.

Art. 20 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO. A tutti gli effetti del

presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria

sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario,

dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al

Concessionario.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del Concessionario

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 22- IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che

l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti

dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto é sottoposto al

regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio

telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione della Agenzia del

Territorio (UNIMOD).

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi

dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.

101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto

Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 21 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente all'allegato "A".

IL CONCEDENTE: Il Dirigente Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura - Dott. Saturnino Di Ruscio (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: FERMANA FOOTBALL CLUB S.R.L. – Sig. Fabio Massimo Conti (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)